

LA COINTESTAZIONE DI UN CONTO BANCARIO NON È SUFFICIENTE PER STABILIRE CHI NE EREDITA LE SOMME.

(Cass. 5.3.2026 n.5009)

Succede di frequente che il conto corrente di una persona in età avanzata venga cointestato ad uno dei familiari: al momento della successione, gli altri familiari o eredi erediteranno solo la metà del saldo o potranno avanzare diritti anche sull'altra metà?

Il caso

Un fratello ed una sorella avevano un conto cointestato; alla morte del fratello, l'altro fratello cita in giudizio la sorella cointestataria del conto, sostenendo che questo era stato alimentato esclusivamente con somme appartenenti al defunto. Chiedeva quindi che la sorella venisse condannata a restituire le somme che aveva prelevato dal conto cointestato.

La domanda viene accolta dal Tribunale e confermata anche in appello.

In particolare, la Corte d'appello osservava che il Tribunale aveva ravvisato indizi gravi, precisi e concordanti circa l'esclusiva proprietà del *de cuius* delle somme depositate sul conto cointestato con la sorella, mentre quest'ultima non aveva svolto specifiche censure e si era limitata a dedurre, per la prima volta in appello, che la cointestazione del conto fosse riconducibile ad una donazione indiretta, difesa che tuttavia era inammissibile in appello (poiché tardiva).

La sorella cointestataria del conto ricorre quindi in Cassazione .

La sentenza della Corte

Anche la Suprema Corte, tuttavia, respinge le difese della cointestataria del conto.

Preliminarmente, osserva la Corte che *“la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo*

attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti.”

Tale prova può essere fornita anche *“attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000) volte a dimostrare non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari.”*

Fatta questa premessa, la Corte affronta la difesa della ricorrente, secondo la quale la metà delle somme cointestate sarebbero state oggetto di donazione da parte del *de cuius* in favore della sorella.

La Cassazione, ribadito che tale difesa era tardiva, la analizza comunque nel merito e ritiene corretta la motivazione che aveva addotto il Tribunale, secondo il quale erano rilevanti, da una parte, le risultanze della documentazione contabile acquisita in giudizio *“che comprovavano la provenienza delle somme e, dall'altra, il confronto fra la condizione economica del de cuius, titolare di un "discreto patrimonio immobiliare", e la condizione della sorella, "che era nullatenente"”,* per cui giustamente il Tribunale aveva ritenuto che le somme giacenti sul conto appartenevano esclusivamente al defunto.

D'altra parte, la Cassazione condivide anche l'ulteriore motivazione espressa dalla Corte d'appello, secondo la quale *“non era stata offerta alcuna prova dell'animus donandi”,* ovvero che la donazione di metà del conto era stata solo affermata dalla sorella, ma non era stata fornita alcuna prova concreta dell'intenzione e della volontà di donare da parte del defunto.

D.M.